



**Gli aspetti previdenziali
della legge 24 febbraio 2012 n. 14 di conversione del
decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 recante
"Proroga dei termini previsti da disposizioni
legislative" (Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio
2012 – Supplemento ordinario n. 36)**

**A cura di Rita Cavaterra e Sandro Del Fattore
Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti**

Roma, 1 marzo 2012

Il decreto legge milleproroghe è stato convertito in legge. Le modifiche apportate dalla legge di conversione entrano in vigore il 28 febbraio.

Come CGIL abbiamo espresso un giudizio profondamente negativo sulla riforma previdenziale fatta dal Governo Monti (legge 214 del 2011): si è trattato infatti di una riforma iniqua, senza alcuna gradualità, con pesantissime ricadute sui diritti dei pensionati, dei lavoratori, delle lavoratrici, dei giovani. Una riforma fatta solo per fare cassa, che ha creato e sta creando grandissima tensione sociale.

Come CGIL abbiamo invece valutato positivamente (almeno all'inizio) gli emendamenti presentati al decreto legge milleproroghe in materia previdenziale, visto che tali emendamenti permettevano di riaprire la partita delle pensioni. Partita che lo abbiamo sempre detto per noi non è finita. Abbiamo anche detto subito però che gli emendamenti presentati non erano sufficienti a risolvere tutti i problemi creati dalla riforma previdenziale e, insieme alle altre Confederazioni, abbiamo scritto ai Presidenti delle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato affinché venissero fatti ulteriori emendamenti per risolvere una serie di casi drammatici che si stanno ponendo come una vera e propria emergenza sociale.

Il decreto legge milleproroghe è stato approvato a colpi di fiducia e la Ministra Fornero ha chiesto alla Commissione Bilancio del Senato di ritirare tutti gli emendamenti presentati in merito alla questione dei derogati e dei lavoratori precoci affermando che "il tema verrà trattato in un altro provvedimento e con un altro strumento legislativo" senza precisare, peraltro, né come né quando.

Le norme previdenziali contenute negli articoli 6 e 6 bis della legge 14/2012, purtroppo, non risolvono i problemi, anzi creano ulteriori iniquità e disparità di trattamento tra i lavoratori.

Nel descrivere le nuove norme cogliamo l'occasione per fare il punto della situazione sia sui derogati sia sui lavoratori precoci.

Deroghe rispetto alle finestre previste dalle legge 122 del 2010.

Come ricorderete la legge 122 del 2010 ha previsto l'introduzione della finestra mobile di un anno per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi ai fini della decorrenza sia della pensione di vecchiaia sia della pensione di anzianità.

Sono derogati, nei limiti del numero di 10.000 beneficiari, i lavoratori:

- collocati in mobilità ordinaria in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione della mobilità stessa,

- collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010,
- titolari alla data di entrata in vigore del decreto legge (31 maggio 2010), di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito, assicurazioni).

Come CGIL abbiamo sempre sostenuto che si trattava di una vera e propria lotteria, visto che i lavoratori che si trovavano nelle condizioni sopra descritte erano molti di più. Secondo dati INPS almeno 45000. Ciò avrebbe comportato che molti lavoratori si sarebbero trovati senza pensione e senza ammortizzatori sociali.

In base al monitoraggio fatto dall'INPS è risultato che rientravano nei diecimila derogati soltanto coloro che avevano cessato l'attività lavorativa entro il 31 ottobre 2008. Di conseguenza tutti gli altri lavoratori cessati successivamente a tale data sarebbero rimasti per un anno senza alcun sostegno economico.

Vista la gravità della situazione il precedente Governo introdusse, con apposita norma, il comma 5 bis dell'articolo 12 della legge 122 del 2010. Tale comma prevede "la possibilità" che il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'economia possano disporre il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della nuova decorrenza del trattamento pensionistico.

Il decreto interministeriale 63655 del 5 gennaio 2012 ha prolungato l'indennità per coloro che hanno maturato il diritto a pensione nel 2011.

E' da rilevare che per ottenere il prolungamento dell'indennità i lavoratori sono tenuti a presentare la domanda di pensione in base alle vecchie decorrenze. Senza presentazione della domanda di pensione non sarà erogato alcun prolungamento dell'indennità.

Si fa presente, inoltre, che i periodi di prolungamento dell'indennità non sono coperti da contribuzione figurativa, con un ulteriore danno per i lavoratori interessati.

Come avrete potuto rilevare il decreto relativo al 2011 è stato varato nel 2012, con la conseguenza che molti lavoratori sono stati per mesi senza alcun sostegno economico.

Non è stato ancora emanato alcun decreto per coloro che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2012. Tenuto conto che i 10000 rientrano, per espressa previsione legislativa, anche tra i derogati dai nuovi requisiti pensionistici previsti dalla legge 214 del 2011, temiamo fortemente che il decreto per il prolungamento dell'indennità per l'anno 2012 sarà fatto solo dopo il decreto con cui il Ministero del Lavoro ed il Ministero dell'Economia devono stabilire i criteri, le modalità ed i vincoli numerici per accedere alle deroghe.

Tale decreto doveva essere fatto entro il 30 marzo 2012. Con la legge di conversione del decreto legge milleproroghe il termine per l'emanazione di tale provvedimento è stata spostata al 30 giugno 2012, con la conseguenza che molti lavoratori potranno rimanere senza alcun sostegno economico per mesi. Peraltro il termine di emanazione del decreto in questione non è perentorio, quindi il decreto potrebbe essere emesso anche con parecchi mesi di ritardo.

Deroghe rispetto ai nuovi requisiti pensionistici previsti dalla legge 214 del 2011 (art.24, commi 3, 14 e 15)

Sono esclusi dall'applicazione della nuova normativa i seguenti soggetti, ai quali continuano ad applicarsi le finestre mobili:

- i lavoratori che maturano il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 2011. Tali lavoratori possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione del diritto a pensione;
- le donne che fino al 31 dicembre 2015 optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo in presenza di 57 anni di età e 35 anni di contribuzione (58 anni di età e 35 di contribuzione per le autonome). Inutile dire che tale opzione è fortemente penalizzante. Inoltre, anche se ancora non sono riuscite a venire alla luce le circolari esplicative degli enti (bloccate da tempo presso i Ministeri vigilanti) cominciano a circolare interpretazioni (vedi Sole 24 ore del 23 febbraio scorso) veramente restrittive ed allarmanti che affermano che anche a tali fattispecie potrebbero applicarsi gli aumenti dell'età legati alla speranza di vita e che sostengono che la data del 31 dicembre 2015 potrebbe essere comprensiva anche della finestra mobile necessaria per la decorrenza!

Sono poi previste ulteriori deroghe rispetto alla nuova normativa. Il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 prevedeva inizialmente un limite numerico di 50.000 derogati, che poi era stato portato a 65.000. Nella conversione in legge il limite numerico è scomparso e si fa riferimento alle risorse stanziare anno per anno.

E' da rilevare che manca qualsiasi risorsa per l'anno 2012, questione che è già stata posta all'attenzione della Ministra.

Con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia da adottarsi, entro il 30 giugno 2012 (proroga prevista dalla legge milleproroghe) devono essere stabilite i criteri e le modalità di attuazione delle deroghe, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati al beneficio.

Nell'ambito del predetto limite numerico, come già detto, sono da considerarsi anche coloro che erano stati precedentemente derogati dalle finestre mobili.

Ora la situazione già drammatica che abbiamo descritto in precedenza per i 10000 sta diventando una vera e propria emergenza sociale visto che ancora una volta siamo in presenza di deroghe legate a vincoli numerici e a risorse stanziare (non si riesce neanche a capire in base a quali presupposti), come se l'esercizio del diritto a pensione non fosse un diritto soggettivo perfetto ma fosse invece legato ad una vera e propria lotteria.

Sono derogati rispetto alle nuove norme, con tutti i limiti indicati, i seguenti lavoratori:

- collocati in mobilità ordinaria in base ad accordi sindacali sottoscritti entro il **4 dicembre 2011** (si ricorda che come sindacati confederali avevamo chiesto la data del 31 dicembre 2011, mentre il testo originario del decreto prevedeva la data del 31 ottobre 2011,) che perfezionano il diritto alla pensione entro il periodo di fruizione della mobilità;
- collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il **4 dicembre 2011**;
- titolari alla data del **4 dicembre 2011** di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto con accordo collettivo stipulato sempre entro il **4 dicembre 2011** il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà: in tale ultima fattispecie i lavoratori restano comunque a carico del fondo fino al compimento del 59 esimo anno di età (successivamente portata a 60 anni come più avanti viene messo in evidenza), anche se maturano prima di tale età il diritto a pensione;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente alla data del **4 dicembre 2011**;
- lavoratori che, alla data del **4 dicembre 2011**, hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio. Il provvedimento di concessione dell'esonero deve essere stato emanato prima del 4 dicembre. Dalla data del 6 dicembre 2011 sono abrogate tutte le norme relative all'esonero dal servizio, ivi comprese le legislazioni di carattere regionale che prevedono tale istituto.

Il monitoraggio è stato affidato agli enti previdenziali sulla base della cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero.

Dal monitoraggio fatto dall'INPS (dati non ufficiali) sui lavoratori già collocati in mobilità alla data del 4 dicembre 2011 emerge che i lavoratori interessati sono 65.000, a cui si debbono aggiungere tutti gli altri derogati. E' del tutto evidente quindi che il Governo non ha fatto bene i conti, anche perché avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della deroga, non solo dei lavoratori già in mobilità alla

data del 4 dicembre 2011, ma di tutti i lavoratori che, in base ad accordi sottoscritti entro il 4 dicembre, saranno successivamente posti in mobilità (Alitalia, Telecom, Termini Imerese e tantissime altre imprese).

E' da rilevare che gli accordi sottoscritti dopo il 4 dicembre e fino al 31 dicembre 2011 non rientrano nella deroga: come CIGL CISL e UIL abbiamo chiesto in ogni sede possibile di spostare la data al 31 dicembre 2011. Lo abbiamo chiesto anche nel corso dell'esame parlamentare del decreto legge milleproroghe, ma come abbiamo già detto, la Ministra Fornero ha chiesto il ritiro di tutti gli emendamenti.

E' da sottolineare che gli enti previdenziali non possono prendere in considerazione domande di pensione presentate oltre il raggiungimento del limite numerico determinato con il decreto interministeriale.

Come CGIL abbiamo sempre sostenuto che le deroghe "vincolate" rappresentano uno degli aspetti più critici della "riforma previdenziale"

Spingendo così in alto l'età di pensionamento si sono, infatti, messi a rischio lavoratori in mobilità lunga, in mobilità ordinaria, lavoratori del credito titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito, cassa integrati a zero ore, disoccupati, proscrittori volontari, lavoratori che hanno sottoscritto accordi di esodo incentivato. Donne e uomini, cioè, in età anziana che rischiano di trovarsi senza lavoro, senza più ammortizzatori sociali, difficilmente ricollocabili, senza reddito, con tutto ciò che questo significa in termini di costi sociali.

Come CGIL riteniamo che per i derogati non debba essere posto alcun vincolo numerico o di risorse: la salvaguardia deve valere per tutti i lavoratori. Il diritto a pensione non è una lotteria.

A nostro avviso, inoltre, la deroga deve essere prevista anche per i lavoratori disoccupati da lungo periodo, che hanno finito gli ammortizzatori sociali e che difficilmente possono ricollocarsi nel mercato del lavoro.

Si ricorda, infine, che nei confronti dei derogati si applicano le finestre mobili ed anche l'incremento dell'età pensionabile legato all'aspettativa di vita. Anche su quest'ultima questione è necessaria, a nostro avviso, una modifica legislativa: **l'aumento dell'età legato alla speranza di vita potrebbe infatti far perdere il diritto alla deroga a molti lavoratori, facendo loro maturare il diritto a pensione dopo la fine della mobilità.** Ci sembra che da parte di questo Governo non solo ci sia poca sensibilità sociale ma addirittura un accanimento contro i soggetti più deboli. Vi ricordiamo che l'incremento dell'età legato alla speranza di vita si applica solo a coloro che maturano il diritto alla pensione di anzianità con le quote. Per coloro che maturano il diritto alla pensione di anzianità con i 40 anni di contribuzione, infatti, la vecchia normativa prevedeva solo un posticipo della decorrenza della pensione di un mese nel 2012, due mesi nel 2013 e 3 mesi nel 2014.

Deroghe previste dalla legge 14 del 2012 di conversione del decreto legge milleproroghe.

Il comma 2 ter della legge 24 febbraio 2012 n. 14 posticipa l'emanazione del decreto interministeriale relativo alle modalità di accesso e all'individuazione del vincolo numerico dei derogati dal 30 marzo al 30 giugno 2012.

Tale comma inoltre amplia la platea dei derogati includendovi i cosiddetti esodati, cosa che come CGIL abbiamo sempre chiesto.

La negatività della norma contenuta nel provvedimento è che:

- non sono state previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già previste nella legge 214 del 2011 con la conseguenza che si genererà una vera e propria guerra per riuscire ad entrare nella platea dei derogati,
- sono stati derogati i lavoratori che hanno sottoscritto accordi individuali, ivi compresi quelli sottoscritti ai sensi degli articoli 410,411 e 412 ter del codice di procedura civile (tentativo di conciliazione, processo verbale di conciliazione, altre modalità di conciliazione ed arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) o collettivi di incentivo all'esodo **sempreché abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 e maturino entro 24 mesi dalla data dell'entrata in vigore del decreto legge 201 del 2011 (6 dicembre 2011 quindi entro il 6 dicembre del 2013) non solo i requisiti per il diritto a pensione - per i quali vanno considerati anche gli eventuali incrementi dell'età dovuti all'aumento della speranza di vita - ma anche l'apertura della finestra mobile.**

E' del tutto evidente che la norma così congegnata si applicherà a ben pochi lavoratori. Facciamo un esempio, lavoratrice che ha sottoscritto un accordo individuale con esodo al 31 maggio 2011 e che avrebbe maturato il diritto a pensione al 31 maggio del 2013. Questa lavoratrice non rientra tra i derogati visto che la decorrenza della sua pensione è settembre 2014 (nel 2013 sono scattati tre mesi di aumento dell'età relativo alla speranza di vita) e va quindi oltre la data del 6 dicembre 2013 prevista dalla norma.

Come CGIL abbiamo chiesto che si facesse riferimento, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, alla sottoscrizione degli accordi individuali e collettivi non alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Abbiamo richiesto altresì che venisse cancellato qualsiasi riferimento al periodo temporale in cui devono essere maturate tutte le condizioni per poter percepire il trattamento pensionistico.

Assurdità nell'assurdità la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 6 bis prevede solo per gli esodati (e quindi non per tutti gli altri lavoratori derogati)

la possibilità che, finite le risorse economiche stanziare, il Ministero del lavoro di concerto con quello dell'economia possano prevedere per gli enti previdenziali l'esame di ulteriori domande di pensione presentate dagli esodati, decidendo, con apposito decreto, un aumento delle aliquote contributive non pensionistiche (prestazioni di sostegno al reddito) a carico di tutti i datori di lavoro.

Il comma 2 septies amplia la platea dei derogati inserendo la lettera e)bis rispetto all'elenco previsto dall'articolo 24, comma 14, della legge 214 del 2011. La deroga è estesa ai lavoratori che, alla data del 31 ottobre 2011, risultano essere in congedo per assistenza ai figli con disabilità grave, semprechè tali soggetti maturino entro due anni dalla data di inizio del congedo stesso il diritto alla vecchia pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione. Anche in questo caso la norma appare abbastanza assurda: non si capisce il riferimento alla data del 30 ottobre 2011 né, a maggior ragione, perchè si è voluto escludere questi lavoratori dalla possibilità di maturare il diritto alla pensione di anzianità con le quote. C'è da dire, inoltre, che in genere sono le donne ad usufruire dei congedi per assistenza ai disabili e sappiamo bene che sono ben poche le donne che arrivano a maturare i 40 anni di contribuzione. Anche in questo caso sembra che la norma sia stata scritta per non farvi rientrare nessuno. Anche se per questa fattispecie sono stati previsti appositi finanziamenti pari a 5 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Il comma 2 quater dell'articolo 6 della legge 14/2012 ha stabilito che i lavoratori per i quali sia stato previsto con accordo collettivo, sottoscritto entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà di settore (credito, assicurazioni) resteranno a carico del fondo fino al compimento del 60esimo anno di età (la legge 214 prevedeva 59 anni), anche se maturano il diritto a pensione prima di tale età.

Nulla è stato previsto per i lavoratori licenziati senza accordi e disoccupati.

Lavoratori precoci

L'articolo 24, comma 10, della legge 214/2011 ha previsto il diritto alla pensione anticipata per coloro che hanno cominciato a versare la contribuzione prima del 1 gennaio 1996 ed ha cancellato il meccanismo delle quote. Le quote, infatti, rimangono in vigore solo per i lavori usuranti ed in modo estremamente penalizzante.

A decorrere dal 1 gennaio 2012, la pensione anticipata si matura solo con il requisito di 41 anni e 1 mese per le donne e di 42 anni e 1 mese per gli uomini. Tali requisiti saranno aumentati di un ulteriore mese nel 2013 e ancora di un mese nel 2014.

Dal 2013 è stato esteso anche al requisito contributivo previsto per il

pensionamento anticipato il meccanismo di incremento relativo all'aspettativa di vita. Nel 2013 per questi lavoratori scatteranno, quindi, ulteriori 3 mesi ai quali si aggiungeranno altri 4 mesi dal 2016.

Nel 2019 l'incremento dell'età legato all'aspettativa di vita diventerà biennale, così come diventerà biennale la revisione dei coefficienti. È evidente che tale automatismo spingerà sempre più avanti l'età di pensionamento.

Per chi andrà in pensione con questi requisiti sono state previste, poi, penalizzazioni del 1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni, tali penalizzazioni arrivano al 2% per ogni anno di anticipo in più rispetto ai 60 anni.

Le penalizzazioni si applicano sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1 gennaio 2012.

Se un lavoratore raggiunge il diritto alla pensione anticipata a 57 anni di età subirà una penalizzazione pari al 8% in meno sulla quota di pensione maturata prima del 1 gennaio 2012.

Il requisito, quindi, dell'accesso al pensionamento con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica è stato ulteriormente ostacolato.

Come CGIL abbiamo sempre sostenuto che era necessario rimanere fermi rispetto alla normativa previgente (40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica e senza alcuna penalizzazione ai fini del calcolo della pensione).

L'articolo 6, comma 2 quater, della legge 14/2012 ha previsto che il meccanismo delle penalizzazioni non si applichi fino al 31 dicembre 2017 tenendo conto, però, che non subiranno penalizzazioni soltanto coloro che matureranno i requisiti "esclusivamente" con la seguente contribuzione:

- effettivo lavoro;
- contribuzione figurativa per servizio militare, per astensione obbligatoria per maternità, per malattia, per infortunio e per cassa integrazione ordinaria.

E' di immediata evidenza il fatto che vengono esclusi dal computo i periodi di Cassa integrazione straordinaria, di Cassa integrazione in deroga, di mobilità, di astensione facoltativa per maternità, i periodi di congedo per assistenza ai disabili, i periodi di maggiorazione dell'anzianità contributiva legati al riconoscimento dell'esposizione all'amianto, i periodi di disoccupazione, ecc, ecc. Anche questa norma sembra quindi essere stata fatta apposta contro le donne e contro i soggetti più deboli. Poiché la norma non parla di "contribuzione effettiva" ma di prestazione di lavoro effettivo, a nostro avviso, sono esclusi dal

computo anche i contributi versati volontariamente ed i riscatti del periodo legale di laurea.

Altra cosa che non si capisce è la data del 31 dicembre 2017. Facciamo un esempio: lavoratore nato nel 1960, che ha cominciato a lavorare a 15 anni, maturerà i nuovi requisiti per la pensione anticipata a luglio del 2018 (42 anni di contribuzione e 10 mesi) ma a tale data avrà 58 anni di età. Questo lavoratore subirà una penalizzazione pari al 6% della quota di pensione maturata fino al 31 dicembre 2011. Nel caso non volesse subire penalizzazioni dovrebbe lavorare fino al compimento del 62esimo anno di età, raggiungendo 46 anni e 10 mesi di contribuzione. E' mai possibile una simile assurdità? Che differenza c'è tra la contribuzione versata da questo lavoratore e quella di un altro lavoratore che, per sua fortuna, riesce ad andare in pensione entro il 31 dicembre 2011?

Al finanziamento della norma si provvede con un aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati. La norma prevede che le disposizioni previste dal comma quinquies dell'articolo 6 devono garantire maggiori entrate in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro per l'anno 2012, 15 milioni di euro per l'anno 2013 e 140 milioni annui a decorrere dal 2014.

Benefici previdenziali amianto.

Per effetto delle norme contenute **nell'articolo 6, comma 2 undecies**, della legge milleproroghe, le prestazioni pensionistiche liquidate con riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all'amianto (ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 257 del 1992) - con provvedimento emesso in data anteriore al 28 febbraio 2012 (data di entrata in vigore della legge 14/2012) - restano valide ed efficaci.

La norma si riferisce espressamente al caso Genova e risolve la situazione per 22 lavoratori con pensioni sospese, anche se rispetto al precedente provvedimento del 2009, penalizza i lavoratori visto che non c'è alcuna corresponsione di arretrati per le rate di pensione sospese fino alla predetta data.

La norma prevede, inoltre, la decadenza dai benefici, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, nel caso in cui venga accertato, con sentenza definitiva, che i benefici stessi sono stati conseguiti in base ad atti costituenti reato.

La norma nasce da un ordine del giorno approvato dal Parlamento in occasione dell'approvazione della legge di riforma previdenziale. L'odg affermava la necessità di riaprire un tavolo di confronto con il Governo per risolvere la questione amianto a Genova.

E' da rilevare che la norma risolve solo in parte i problemi, visto che a Genova

ci sono ancora casi di lavoratori che, pur in possesso di un estratto conto certificativo comprendente i periodi di esposizione all'amianto, non riescono ad ottenere la liquidazione della pensione, così come vi sono lavoratori in mobilità che, a causa del mancato conteggio del riconosciuto periodo di esposizione all'amianto, non riescono a raggiungere i requisiti per il diritto a pensione.

Iniziative da assumere.

Vista la delicatezza e l'emergenza sociale creata dalla questione "derogati" chiediamo a tutte le categorie nazionali ed anche alle CGIL regionali e alle Camere del lavoro metropolitane di fare quanto prima possibile un censimento ed una mappatura di tutti gli accordi che sono stati sottoscritti: ciò per avere un quadro chiaro ed il più possibile completo della situazione e per capire quanti possono essere i lavoratori interessati alle deroghe. Vi chiediamo di fare questo lavoro il prima possibile per permetterci di avere dati concreti nel caso in cui la Ministra decidesse finalmente di convocarci sulla questione.

Vi informiamo altresì che stiamo cercando di coinvolgere la CISL e la UIL in una serie di iniziative che riteniamo sia necessario fare sulla questione sia a livello nazionale che territoriale.

Vi comunicheremo quanto prima il calendario delle iniziative, che, ovviamente, ci auguriamo possano essere unitarie.

Poiché come CGIL continuiamo a pensare che la partita delle pensioni non è chiusa, e non soltanto sulla emergenza sociale, ma su tutta un'altra serie di questioni per noi fondamentali (flessibilità, gradualità, equità, sostenibilità sociale, ecc.) vi invieremo quanto prima possibile un volantino con le nostre proposte.